



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Provincia di Vibo Valentia

Ordinanza del Sindaco n. 22 del 14/03/2025

OGGETTO: Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, dei fossi e canali di scolo. Anno 2025.

IL SINDACO

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, molto spesso confinanti con strade o proprietà pubbliche;

Preso atto che:

- ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs 285/1992 per "sede stradale" *si intende la superficie entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza;*
- l'art. 29 del Codice della Strada (d.lgs 285/1995) fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
- l'art. 31 del predetto codice rubricato "Manutenzione delle ripe" stabilisce che: "I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada..."

Richiamato l'art. 8 del Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato del Comune di Vibo Valentia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 10/10/2023 in merito al Verde in aree private in cui si dettano prescrizioni volte al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse;

Specificato che il predetto articolo 8 fissa i doveri incombenti nei confronti dei proprietari di aree verdi e proprietari di aree private edificate e non stabilendo che:

"1...sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse provvedendo al contenimento delle specie infestanti.

2...hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante, e/o siepi, e/o alberature affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vibo Valentia.

3...Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, nonché alla normativa regolamentare ed alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto.

4...dovranno provvedere a mantenere sempre pulite dette aree e lo sfalcio dell'erba dev'essere ripetuto soprattutto nel periodo estivo onde evitare rischio di incendio, salvo diversa prescrizione comunale dettata da specifiche contingenze. Di tali spazi dovrà comunque essere mantenuto l'aspetto decoroso e viene fatto obbligo ai proprietari di eliminare mediante asportazione qualsiasi rifiuto."

Constatato che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, compresi i bordi delle strade comunali, dove risulta crescente il fenomeno di vegetazione che invade la sede stradale creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

Considerato che:

- lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;
- la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue e che l'ostruzione di canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

Appurato che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti le aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

Rilevata inoltre la necessità di garantire il regime di scolo delle acque, mantenere puliti i cigli e le scarpate stradali dei fossi e dei canali, le aree pertinenti fossi e scoline che attraversano le proprietà private, ma prospicienti le strade comunali, ed alla rimozione di ostruzioni per il normale deflusso delle acque, al fine di evitare danni al sistema viario e idraulico, rendere più sicura la viabilità ad uso pubblico, le abitazioni e garantendo un regolare deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così situazione di potenziali pericolo e/o di allagamenti, smottamenti dilavamenti;

Rilevato altresì la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Atteso che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e Ufficiale del Governo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 comma 5 e 54 co. 4 del D.lgs. n. 267 del 2000, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, adottare un provvedimento per obbligare i proprietari frontisti di provvedere alla manutenzione e pulizia di campi, siepi, rami e sterpaglie delle proprietà private prospicienti le strade comunali a salvaguardia della circolazione veicolare e pedonale;

Atteso di disporre in particolare che per il mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, venga effettuata la manutenzione periodica dei terreni al fine di evitare il possibile rischio di propagazione di incendi, inoltre venga effettuata la manutenzione dei fossi stradali di scolo con il ripristino degli stessi se abbandonati, ricoperti o intasati, con la rimozione di ogni materiale, quali ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque e ripristino di ogni irregolarità;

Visto l'art. 3, 29,31 del D.lgs 285/1992;

Visto il Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato del Comune di Vibo Valentia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 10/10/2023;

Visti gli Artt. 50 c. 5 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

ORDINA

- a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo e importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere anche se non esposti alla pubblica vista, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, di provvedere **entro il 15 Aprile 2025** alle seguenti opere a tutela del territorio:

- alla manutenzione costante delle proprie piante, e/o siepi, e/o alberature, alla regolare sagomatura della scarpate e cigli affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vibo Valentia.
- a mantenere sempre pulite dette aree con lo sfalcio dell'erba e la relativa rimozione, ripetuto soprattutto nel periodo estivo, onde evitare rischio di incendio, **mantenendo la vegetazione a raso**. Di tali spazi dovrà comunque essere mantenuto l'aspetto decoroso e viene fatto obbligo ai proprietari di eliminare mediante asportazione qualsiasi rifiuto.
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie;
- ai proprietari dei fabbricati l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
- la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo con il ripristino degli stessi se abbandonati, ricoperti o intasati di materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque e ripristino di ogni irregolarità;

AVVERTE

1. Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà verificato e perseguito come per legge nulla escluso e/o accertato;
2. Che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente ad adempiere a quanto previsto dal presente provvedimento, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi fermo restando ogni altro provvedimento di legge;
3. Che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge o di regolamento applicabili;
4. Che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di rimborsare al Comune di Vibo Valentia tutte le spese che saranno sostenute da esso;
5. per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della Legge N. 353/2000, Art. 10;
6. Sono fatti salvi le altre disposizioni penali applicabili al caso di specie;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia e gli Agenti della Forza Pubblica, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza che entra immediatamente in vigore, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- a) pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- b) trasmessa in copia:
 - alla Prefettura di Vibo Valentia;
 - alla Questura di Vibo Valentia;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia;

- ai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia;
- alla Polizia Locale del Comune di Vibo Valentia;

che la presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra precedente ed in contrasto con essa;

AVVERTE

Che chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo"; ovvero, in alternativa,
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 14/03/2025

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Francesco Romeo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)